




Allegato A




MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO  
PER L'ELEZIONE DIRETTA  
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESEMPLIFICAZIONI






<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a consigliere ed a presidente della provincia ad esso collegati (art. 74, comma 5, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<del><b>NOME E COGNOME</b></del> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto si attribuisce al candidato a consigliere votato, al gruppo n. 1 e al candidato a presidente della provincia ad esso collegato (art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

<del><b>NOME E COGNOME</b></del> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>



Il voto va al gruppo n. 1 ed ai candidati a presidente della provincia e a consigliere ad esso collegati (art. 74, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/00).

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><del>NOME E COGNOME</del></div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

Il voto va solo al candidato alla carica di presidente della provincia (art. 74, comma 5, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/00).



<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">X</span> </div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><del>NOME E COGNOME</del></div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>

La scheda è nulla per l'impossibilità nelle elezioni provinciali di esprimere voto disgiunto, dando cioè la preferenza ad un candidato a presidente della provincia e, contemporaneamente, ad un gruppo collegato ad altro candidato a presidente (art. 74, comma 5, del decreto legislativo n. 267/00).

<p><b>NOME E COGNOME</b></p>		<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>		<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><b>NOME E COGNOME</b></p>	<p>3</p>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>		

La scheda contiene voti nulli *quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale* perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, T.U. n. 570/60 e art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00). Infatti non si possono votare più gruppi di candidati: essi, anche se collegati con il medesimo candidato a presidente, sono comunque in competizione tra di loro.

Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.

<p><b>NOME E COGNOME</b></p>		<p><del><b>NOME E COGNOME</b></del> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>		<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><b>NOME E COGNOME</b></p>	<p>3</p>	<p><b>NOME E COGNOME</b> (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>
<p><small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small></p>		

La scheda contiene voti nulli quanto ai candidati alla carica di consigliere provinciale non essendo applicabile alle elezioni provinciali l'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; infatti, tecnicamente, nelle elezioni provinciali non si esprime voto di preferenza, tanto che l'art. 74, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 267/00, identifica il segno sul simbolo direttamente come voto per il candidato a consigliere.




Invece *il voto è univoco ed è quindi valido per il candidato alla carica di presidente della provincia* collegato ai medesimi gruppi.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">X</span>2         </div>	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>





La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore non si è espressa in maniera univoca avendo contrassegnato sia il simbolo di un gruppo di candidati consiglieri provinciali collegati a un candidato alla carica di presidente della provincia, sia il candidato nel collegio appartenente ad un gruppo di candidati consiglieri collegati ad un altro candidato presidente.

	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">X</span>1         </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

Il voto deve intendersi attribuito al solo candidato presidente e non anche al gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale, in quanto il predetto gruppo non è rappresentato nel collegio uninominale provinciale da alcun candidato consigliere.

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <del>NOME E COGNOME</del> </div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	 	<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>NOME E COGNOME</b> </div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>		<b>NOME E COGNOME</b> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>

È valido solo il voto al candidato alla carica di presidente della provincia; sono nulli i voti ai gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, perchè l'elettore non si è espresso, sui gruppi stessi, in maniera univoca (art. 74, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <del>NOME E COGNOME</del> </div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>NOME E COGNOME</b> </div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	  

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di presidente della provincia, l'apposizione di un segno di voto su un contrasegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato presidente prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 74, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).